



Allegato 2 - Testo aggiornato dell'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente"

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 - "UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA"

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra"

**AZIONE 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici
e/o impianti produttivi delle imprese"**

AVVISO DELLA MISURA "INVESTIMENTI - LINEA IMPRESA EFFICIENTE"

CUP E48B22002220009

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....	
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	
Riferimenti normativi europei	
Riferimenti normativi nazionali	
Riferimenti normativi regionali	
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	
A.4 SOGGETTO GESTORE.....	
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	
B.1.a Fonte di finanziamento.....	
B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione	
B.1.c Regime di aiuto.....	
B.2 PROGETTI FINANZIABILI	
B.2.a Caratteristiche dei Progetti	
B.2.b Durata dei Progetti.....	
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ	
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	
C.3 ISTRUTTORIA	
C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....	
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	
C.3.c Valutazione delle domande	
C.3.d Integrazione documentale.....	
C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento	
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	
C.4.a Erogazione dell'Agevolazione	
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione	
C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni.....	
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	
D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari	
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari.....	
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI	

D.2.a Rinuncia
D.2.b Decadenza.....
D.2.c Risoluzione del Contratto di Finanziamento
D.2.d Recupero delle somme erogate.....
D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI.....
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI
D.13 ALLEGATI
 ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali
 ALLEGATO D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria
 ALLEGATO D.13.c – Criteri per la rendicontazione delle spese.....
 ALLEGATO D.13.d – Requisiti per le caldaie a biomassa

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" è attivata nell'ambito dell'Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese", Obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza" del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione 26 maggio 2025 n. XII/4452, ha approvato gli elementi essenziali della misura finalizzata ad agevolare l'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico delle imprese attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi (eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili) finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti.
3. I Progetti devono comportare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- c) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- d) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- e) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE (di seguito Regolamento GBER);
- f) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- g) il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 9 "Addizionalità e finanziamento complementare";
- h) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- i) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- j) la Decisione della Commissione C(2023) 1712 final del 9 marzo 2023 che ha approvato la proposta di emendamenti al Regolamento (UE) n. 651/2014;
- k) il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis (di seguito Regolamento de minimis o de minimis);
- l) il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 (Regolamento STEP) che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i Regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 2021/1060, (UE) n. 2021/523, (UE) n. 2021/695, (UE) n. 2021/697 e (UE) n. 2021/241;
- m) la Comunicazione della Commissione C(2024) 3148 final "Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".

Riferimenti normativi nazionali

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- c) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- d) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- e) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- f) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- g) Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)" art. 1, comma 553;
- h) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- i) il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- j) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- k) il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31;
- l) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- m) Il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- n) Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” dall’art. 1 comma 101;
- o) la Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 1 dell'8 gennaio 2025 avente ad oggetto “Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41”;
- p) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”;
- q) l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
- b) la Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
- d) la D.G.R. n. 5360 del 11 ottobre 2021 “Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della D.G.R. n. 3965 del 31 luglio 2015” e s.m.i.;
- e) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all’art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di 115.000.000,00 euro, comprensiva dei costi di gestione, incrementata dalla D.G.R. n. 7595/2022 di ulteriori 95.000.000 euro;

- f) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 1° agosto 2022 (di seguito per brevità "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- g) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 "Aggiornamento della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456";
- h) la D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e gli Intermediari Finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento;
- i) la D.G.R. n. 7595 del 15 dicembre 2022 "Istituzione della misura "Investimenti" a valere sulle Azioni 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI", 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" e 1.3.1 "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri" del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi";
- j) il d.d.u.o. n. 6370 del 3 maggio 2023 "2021IT16RFPR010 – Pubblicazione dei fattori di conversione Sirena20 di cui all'art. C.3.c. "Valutazione delle domande" dell'avviso della misura "Investimenti – Linea Green" approvato con d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4648, in attuazione della DGR 7595 del 15/12/2022 – PR FESR 2021- 2027 – Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" e s.m.i.;
- k) il d.d.u.o. n. 9842 del 30 giugno 2023 che ha approvato il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027, successivamente aggiornato da ultimo con il decreto 26 maggio 2026, n. 6936;
- l) la D.G.R. n. XII/3116 del 30 settembre 2024 "Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021 2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;
- m) la D.G.R. n. 4452 del 26 maggio 2025 "2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura Investimenti – Linea Impresa Efficiente a valere sull'Azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi (SA.119050)";
- n) il d.d.u.o. n. 9923 del 11 luglio 2025 che ha approvato l'Avviso della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente";
- o) la D.G.R. 23 febbraio 2026, n. XII/5775 che ha ridotto la dotazione dell'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente" di cui al d.d.u.o. 11 luglio 2025, n. 9923 per un importo di 15 milioni di euro per dar seguito all'Intesa del 29 dicembre 2025 sull'affordable housing e contribuire alla conseguente riprogrammazione del PR FESR 2021-2027;
- p) il d.d.u.o. n. 2950 del 6 marzo 2026 che ha modificato la dotazione finanziaria dell'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente";
- q) la D.G.R. 16 marzo 2026, n. XII/5853 "Presa d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da Decisione di esecuzione CE C(2026)270 final del 4 marzo 2026";

- r) la D.G.R. 6 luglio 2026, n. XII/6441 “2021IT16RFPR010 – Determinazioni in merito alla misura «Investimenti – Linea Impresa Efficiente» (D.G.R. 26 maggio 2025 - n. XII/4452 e s.m.i.) a valere sull’Azione 2.1.3 «Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR Lombardia 2021-2027”.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso, le PMI come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) abbiano una Sede operativa nella quale realizzare il Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda, rilevabile da visura camerale, o costituiscano una Sede operativa in Lombardia, rilevabile da visura camerale, entro e non oltre il momento della concessione dell’Agevolazione (nel rispetto di quanto previsto all’art. B.2.a comma 2 lett. c); presso tale Sede operativa devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2.a; le spese non sostenute nella Sede operativa dichiarata non saranno ammesse all’Agevolazione;
 - c) rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. in ottemperanza all’art. 73 c.2 lett. d). del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
 - d) ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni¹.
2. Il requisito della dimensione di impresa di cui al comma precedente deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell’Agevolazione.
3. Sono escluse dall’Agevolazione:
 - a) le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2025 sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. n. 31/2008 art. 13 bis;
 - b) le imprese afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2025 sezione L (Attività finanziarie e assicurative) oppure Istat Ateco 2007 sezione K;
 - c) le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025);

¹ A tal fine è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente avviso che sarà successivamente oggetto di verifica in sede di controlli di cui al successivo art. D.4.

- d) le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 paragrafo 18 del Regolamento GBER;
 - e) le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento GBER;
 - f) le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;
 - g) le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
 - h) le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011, laddove applicabile;
 - i) in caso di applicazione del Regolamento de minimis, le imprese in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 di tale Regolamento;
 - j) in caso di applicazione del Regolamento de minimis, le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di tale Regolamento.
4. Ciascun Soggetto richiedente (identificato da univoco codice fiscale) non può presentare più di una domanda di partecipazione al presente avviso, salvo che per le precedenti domande sia verificata una delle seguenti condizioni:
- a) vi sia stato ritiro formale alle precedenti domande di partecipazione;
 - b) non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza, anche a seguito di rinuncia, ai sensi del successivo art. D.2.b (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare);
 - c) sia stato già erogato il Contributo.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto gestore della misura, sulla base di uno specifico Accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria dell'avviso è pari a euro 28.232.662,12 (ventottomilioniduecentotrentaduemilaseicentosessantadue,12) comprensiva degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4452 del 26 maggio 2025, così suddivisa:

- euro 8.228.305,30 su risorse PR FESR 2021-2027 per Fondo di Garanzia;
- euro 20.004.356,82 su risorse PR FESR 2021-2027 per Contributo.

2. Eventuali variazioni nella suddivisione dei due plafond conseguenti all'andamento dell'entità delle Agevolazioni richieste sono demandate a successivi provvedimenti del dirigente responsabile.

3. La dotazione potrà essere aumentata, con apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

4. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione originaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali

domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.

5. Le risorse relative ai Finanziamenti sono rese disponibili dai Soggetti finanziatori che hanno sottoscritto apposita convenzione e relativa Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente avviso è finanziato con risorse dell'Asse II del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente avviso si compone di:

- a) una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento;
- b) un Contributo.

2. Il Contributo è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato e della dimensione di impresa, mentre il Finanziamento assistito da Garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal Contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile e comunque entro il massimale di cui al successivo comma 4.

3. Qualora l'intensità di aiuto totale dell'Agevolazione concedibile (intesa come sommatoria dell'aiuto percepito sotto forma di Contributo e dell'aiuto percepito sotto forma di Garanzia, espresso in ESL) superi l'intensità d'aiuto massima prevista dal regime d'aiuto applicato o, in caso di applicazione del Regolamento de minimis, superi il plafond disponibile, il Contributo sarà ridotto al fine di rispettare l'intensità di aiuto massima consentita, senza che questo comporti un aumento della quota di Finanziamento. In tal caso, il Soggetto beneficiario dovrà cofinanziare con risorse proprie al fine di garantire la copertura del 100% dell'investimento.

4. In ogni caso la somma tra Contributo e Finanziamento assistito da Garanzia (e pertanto il valore dell'investimento presentato) non potrà superare i 5.000.000,00 di euro per Progetto.

Caratteristiche del Contributo

5. Il Contributo di cui comma 1 lett. b) sarà riconosciuto ai Soggetti beneficiari, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al successivo art. C.3, fino ai seguenti massimali:

	% Contributo massimo concedibile*	
	Micro e piccole imprese	Medie imprese
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (art. 38 GBER paragrafo 8)	20%	15%
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8)	45%	
Regolamento de minimis	25% fino a d un massimo di euro 250.000	

*Le percentuali riportate si riferiscono alle spese ammissibili.

Nella domanda di partecipazione non è consentito richiedere la sola quota di Contributo senza che questo sia accompagnato dal Finanziamento dei Soggetti finanziatori, assistito da Garanzia regionale.

6. L'erogazione del Contributo verrà effettuata dal Soggetto gestore a saldo, secondo le modalità descritte all'art. C.4.a.

Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia regionale

7. Ai Soggetti richiedenti è concesso un Finanziamento da parte dei Soggetti finanziatori che hanno sottoscritto apposita convenzione e la Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso.
8. Il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.
9. L'ammontare massimo del Finanziamento è pari a euro 4.250.000,00 (quattromilioniduecentocinquantamila) e sarà erogato in due tranches:
- a) in anticipo secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70% del Finanziamento complessivo sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori
 - b) a saldo a conclusione del Progetto, secondo quanto indicato al successivo art. C.4.a.
10. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 6 semestri (3 anni) e un massimo di 12 semestri (6 anni), incluso un periodo di preammortamento della durata minima di 2 semestri (1 anno) e massima di 4 semestri (2 anni). Nel corso del periodo di ammortamento, il Finanziamento dovrà essere rimborsato in rate mensili, trimestrali o semestrali secondo le modalità definite dal Soggetto finanziatore. Non sarà possibile richiedere una proroga del periodo di preammortamento richiesto in fase di presentazione della domanda.
11. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi; esso sarà pari, per il periodo di preammortamento e ammortamento, al tasso d'interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto richiedente dal Soggetto finanziatore.
12. L'importo del Finanziamento richiesto in fase di presentazione della domanda di partecipazione da parte del Soggetto richiedente non potrà essere superiore all'importo del Finanziamento indicato dal

Soggetto finanziatore nell'attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento di cui al successivo art. C.1 comma 6 lettera a) e all'Allegato D.13.b.

13. Nel caso in cui sia rilevata una discordanza tra gli importi indicati nell'attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento di cui all'art. C.1 comma 6 lett. a) e gli importi inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di presentazione della domanda da parte del Soggetto richiedente, si terranno in considerazione gli importi inseriti nell'attestazione di delibera di Finanziamento. Qualora sull'attestazione di delibera di Finanziamento non sia riportato il periodo di preammortamento o sia indicata una durata inferiore a 2 semestri (1 anno), l'Agevolazione sarà concessa considerando il periodo di preammortamento minimo ammissibile pari a 2 semestri (1 anno) (come previsto al precedente comma 10) ed il relativo Contratto di Finanziamento dovrà essere stipulato secondo quanto riportato nella lettera di garanzia.

Garanzia

14. La Garanzia è rilasciata a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei Soggetti beneficiari, dell'importo dovuto ai Soggetti finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti di cui al presente articolo.

15. La Garanzia è prestata a titolo gratuito nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

16. La Garanzia:

- a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
- b) copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- c) è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.

17. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:

- a) nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
- b) nel limite, a favore di ciascun Soggetto finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto finanziatore nell'ambito della presente misura, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
- c) nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti finanziatori, del Fondo di Garanzia.

18. I dettagli sui rapporti e le procedure operative finalizzate al funzionamento della Garanzia intercorrenti tra Regione Lombardia ed i Soggetti finanziatori sono indicati nella Scheda Tecnica di Misura.

19. L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario.

20. Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti del Soggetto beneficiario inadempiente, attivando le procedure amministrative secondo quanto stabilito dalla Scheda Tecnica di Misura.

Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento

21. A supporto dei Finanziamenti, potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale, non di natura pubblica, da parte dei Soggetti finanziatori.

22. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite solo per l'importo eccedente la quota del 22,5% relativa al Finanziamento concesso dal Soggetto finanziatore (massimo 77,5% del Finanziamento).

23. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

24. A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Pertanto, qualora il Soggetto finanziatore prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sul Finanziamento, dovrà informare il Gestore e retrocedere al medesimo, pro quota proporzionalmente alla Garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati, entro il limite pari all'ammontare degli importi della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia, al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

B.1.c Regime di aiuto

1. L'A agevolazione viene concessa ed erogata nel rispetto:

- i. del Regolamento GBER e s.m.i. ed in particolare nell'alveo degli artt. 1 "Campi di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetti di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Controllo", nonché ai sensi degli articoli:
 - a) 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici" paragrafo 8;
 - b) 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8;
- ii. del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis ed in particolare nell'alveo degli artt. 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica", 3 "Aiuti de minimis", 4 "Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo", 5 "Cumulo" e 6 "Monitoraggio e comunicazione".

2. L'intensità di aiuto totale dell'A agevolazione concedibile al Soggetto beneficiario è pari alla sommatoria dell'aiuto percepito sotto forma di Contributo e dell'aiuto percepito sotto forma di Garanzia gratuita.

3. L'aiuto percepito sotto forma di Garanzia gratuita è determinato attraverso il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili².

4. Di seguito si riportano le intensità d'aiuto massime concedibili per dimensione di impresa e regime di aiuto:

² La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione del presente avviso.

	% ESL Garanzia + % Contributo*	
	Micro e piccole imprese	Medie imprese
Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (art. 38 GBER paragrafo 8)**	25%	20%
Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8)	50%	
Regolamento de minimis	30% fino ad un massimo di euro 300.000	

*Le percentuali riportate si riferiscono alle spese ammissibili.

**Nell'applicazione dell'art. 38 del GBER, come previsto al paragrafo 8, i costi ammissibili - determinati senza scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva - corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica. Le relative intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo sono ridotte del 50%.

5. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2023/2831, l'Agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi comprese quelle a titolo "de minimis", nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

È altresì consentito il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili e nel rispetto delle intensità massime previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

L'Agevolazione non è cumulabile sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), a valere su risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

6. L'aiuto percepito sotto forma di Contributo sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.

7. L'Agevolazione di cui al presente avviso è concessa ed erogata nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017 e s.m.i..

8. In sede di presentazione della domanda, i Soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:

- i. attestati di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- ii. attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- iii. in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- iv. in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- v. in caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, attestati di non trovarsi in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 di tale Regolamento.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'A agevolazione di cui al presente avviso, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata ai precedenti artt. B.1.b e B.1.c, i Progetti che:

- a) comportino investimenti dedicati all'efficientamento energetico, attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi esistenti, eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti;
- b) determinino una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti³, calcolate con le modalità di cui all'art. C.3.c comma 1, registrate in Lombardia (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente all'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto;
- c) abbiano un valore compreso tra un importo minimo pari a euro 100.000,00 (centomila) e un importo massimo pari a euro 5.000.000,00 (cinque milioni).

2. Il Progetto per essere ammissibile deve essere realizzato esclusivamente nella Sede operativa dichiarata in domanda ed essere dettagliato in una diagnosi energetica che sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. C.3.c e deve riguardare l'intera sede oppure il/i processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto. La diagnosi energetica deve obbligatoriamente:

- a) essere redatta da un tecnico (di seguito Tecnico, come definito al successivo comma 4) in conformità alla norma UNI EN 16247;
- b) riportare in modo chiaro ed evidente se è riferita alla Sede operativa nel suo complesso oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto;
- c) riportare in modo chiaro ed evidente l'effettivo consumo energetico per tutti i vettori energetici e le emissioni climalteranti ex ante (espresse in kg di CO₂e/anno) del Soggetto richiedente per l'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure per il/i processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto, rilevati per 12 (dodici) mesi consecutivi antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione⁴; la sede oggetto del Progetto dichiarata in domanda deve essere rilevabile nella visura camerale del Soggetto richiedente per l'intero periodo di rilevazione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti; sono ammissibili dati rilevati diversamente da quanto sopra indicato solo nelle seguenti due eccezioni:
 - i. nel caso di trasferimento di uno o più processi produttivi da una sede precedente in Lombardia, rilevabile da visura camerale del Soggetto richiedente, alla sede dichiarata in domanda quale Sede operativa di realizzazione del Progetto: in tal caso è possibile riportare i dati dei consumi e delle emissioni climalteranti ex ante del Soggetto richiedente riferiti pro tempore ad entrambe le sedi nei 12 (dodici) mesi di rilevazione⁵, normalizzando i maggiori o minori consumi ed emissioni derivanti dal mero cambio di sede;
 - ii. nel caso di fusione per incorporazione di un'azienda, acquisto di un ramo d'azienda o operazioni similari: in tal caso è possibile riportare i dati pro tempore dei consumi e delle emissioni

³ Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti, gli effetti derivanti da nuove fonti di energia rinnovabile (ad esempio: impianti fotovoltaici) verranno considerati solo per la quota di autoconsumo.

⁴ Il primo mese di rilevazione non può essere antecedente a 18 (diciotto) mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.

⁵ Cfr. nota precedente.

climalteranti ex ante relativi ai processi produttivi svolti da un soggetto diverso dal Soggetto richiedente nella Sede operativa di realizzazione del Progetto per i 12 (dodici) mesi consecutivi di rilevazione⁶, solo nel caso in cui vi sia continuità delle attività svolte ex ante ed ex post;

- d) riportare il consumo energetico, l'eventuale valore della produzione e dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili nonché le emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette, relativamente all'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto, che il Soggetto richiedente stima di avere per 12 (dodici) mesi successivi al termine del Progetto e per effetto della realizzazione dello stesso, anche ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al precedente comma 1 lett. b);
- e) riportare in modo chiaro ed evidente le assunzioni, gli algoritmi e i fattori di conversione utilizzati ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'art. C.3.c ed il valore degli indicatori stessi;
- f) essere supportata da idonea documentazione utilizzata dal Tecnico; tale documentazione non deve essere trasmessa in fase di presentazione della domanda di partecipazione, ma deve essere messa a disposizione del Soggetto richiedente e potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di effettuare verifiche e controlli sul Progetto;
- g) essere finalizzata ad individuare esclusivamente gli interventi o le soluzioni impiantistiche oggetto del Progetto e deve riportare in modo puntuale i relativi costi ai sensi delle voci di spesa previste all'art. B.3 comma 2 (ad esclusione della voce di spesa h); le voci di spesa inserite nella diagnosi energetica devono corrispondere a quanto inserito dal Soggetto richiedente sulla piattaforma Bandi e Servizi; in caso di difformità si segnala che:
 - i. qualora gli importi relativi alle voci di spesa inseriti nella diagnosi energetica siano superiori a quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda, si terranno in considerazione gli importi inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi;
 - ii. qualora gli importi relativi alle voci di spesa inseriti nella diagnosi energetica siano inferiori a quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda, si terranno in considerazione gli importi inseriti nella diagnosi energetica presentata.

3. In presenza di più Sedi operative ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. Il Progetto deve essere riferito unicamente ad una sola Sede operativa ubicata in Lombardia dichiarata in modo chiaro ed evidente nella diagnosi energetica e, nel caso in cui la Sede operativa sia composta da più unità immobiliari, la diagnosi deve riguardare le sole unità interessate dal Progetto o i processi produttivi svolti in tali unità immobiliari; nel caso in cui la Sede operativa fosse composta di più edifici e questi siano registrati in visura camerale come singole sedi (ovvero un edificio, una sede), il Progetto deve essere realizzato su un solo edificio e le emissioni e i consumi dovranno essere quelli del singolo edificio identificato come Sede del Progetto o dei processi produttivi svolti in tale edificio.

4. Ai fini del presente avviso, per Tecnico si intende una persona fisica (non sono ammessi studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società, ma possono presentare la diagnosi i singoli professionisti parte di studi e società) che sia un Esperto gestione energia (E.G.E.), certificato UNI CEI 11339 rilasciato da apposito Organismo di Certificazione e presente nell'Elenco degli E.G.E. disponibile sul portale di Accredia⁷, al momento della presentazione della diagnosi energetica e fino alla presentazione della richiesta di erogazione.

⁶ Cfr. nota precedente.

⁷

https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_ODC=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_SURNAME=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_FISCAL

I requisiti del Tecnico saranno oggetto di verifica: l'assenza dell'iscrizione all'elenco degli E.G.E. comporta l'inammissibilità della domanda di partecipazione.

Il Tecnico⁸ non deve:

- i. avere vincoli di dipendenza con il Soggetto richiedente né con l'ente Regione Lombardia;
- ii. avere vincoli di parentela o affinità (ai sensi del titolo V del codice civile) con soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza del Soggetto richiedente;
- iii. essere socio, amministratore o procuratore con poteri di rappresentanza del Soggetto richiedente.

5. In ogni caso i Progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo art. B.3 comma 6.

6. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali

[CODE=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_DESCRIPTION_IT=Esperto+in+Gestione+dell'E2%80%99Energia+%28EGE%29&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_CERTIFICATE_NUMBER=&PROFESSIONAL_SEARCH_MASK_LAW_REGULATION_IT=&submit=Cerca](#)

⁸ Tali requisiti saranno dichiarati dal Soggetto richiedente e verificati in sede di controlli di cui al successivo art. D.4.

investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi.

Oltre alle eccezioni specificatamente richiamate nei vari punti dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058, un'eccezione è possibile nel caso in cui il Soggetto beneficiario possa dimostrare (con adeguato supporto tecnico, da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del Progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in questi casi non è ritenuta motivazione adeguata il fatto che le tecnologie ammissibili siano troppo costose.

7. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

8. Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DP Coe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo art. C.4.b entro 18 (diciotto) mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, recepito il parere del Soggetto finanziatore, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamata al precedente art. B.1.c.

2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese effettivamente sostenute dal giorno successivo alla data (registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi) di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione, purché funzionali al Progetto ed espressamente indicate nella diagnosi energetica (ad esclusione della successiva voce di spesa h)) secondo le modalità indicate all'art. B.2.a comma 2:

Voci di spesa ammissibili	Regime di aiuto
a) Macchinari, impianti di produzione, attrezzature e hardware necessari per il conseguimento delle finalità produttive, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto del Progetto oppure funzionali al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni.	art. 38 GBER paragrafo 8

b) Sistemi di domotica per il risparmio energetico e/o apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione non LED e/o sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.	art. 38 GBER paragrafo 8
c) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari fotovoltaici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
d) Impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati come CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
e) Impianti per la produzione di energia termica a fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomasse ⁹ solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b). Gli impianti solari termici sono ammissibili solo se realizzati su edifici o su strutture preesistenti (pensiline, tettoie o serre).	art. 41 GBER paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8
f) Impianti per la produzione di energia termica non alimentati a fonti fossili diversi da quelli di cui alla voce e) per un importo massimo pari al doppio della voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	Regolamento de minimis
g) Sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta solo in combinazione con la voce di spesa di cui alla lettera a) e/o b).	Regolamento de minimis
h) Spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del Progetto (per esempio, per progettazione, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche) per un importo massimo pari al 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g).	Regolamento de minimis

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla Sede operativa presente in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto e previste nella diagnosi energetica (ad esclusione della voce di spesa h));

⁹ Ai fini dell'ammissibilità di impianti alimentati a biomasse è necessario il rispetto dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 e s.m.i..

- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente art. B.2.b; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima della data di presentazione della domanda;
 - c) i Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione, intendendo per “avvio dei lavori”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima; i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori (la diagnosi energetica è considerata lavoro preparatorio).
4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese per l’acquisto di veicoli e di ciclomotori o motocicli per il trasporto di persone o di merci;
 - b) spese per l’acquisto di velocipedi (sia a propulsione esclusivamente muscolare che dotate di un motore ausiliario elettrico) e monopattini elettrici;
 - c) spese per l’acquisto di rami di azienda;
 - d) spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
 - e) spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
 - f) spese per l’acquisto di beni usati;
 - g) spese per acquisto di beni da concedere in noleggio a terzi o similari;
 - h) spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela ai sensi del titolo V del codice civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Soggetto beneficiario stesso. In sede di rendicontazione delle spese il Soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all’art. D.4 del presente avviso;
 - i) spese di personale interno;
 - j) spese relative a opere murarie e di impiantistica anche se inserite nelle fatture relative alle spese di cui al precedente comma 2 lettere da a) a g);
 - k) spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
 - l) spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - m) spese relative alla formazione del personale impiegato dal Soggetto beneficiario;
 - n) spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati nonché le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
 - o) spese di trasporto e/o d’installazione se non inserite nelle fatture relative alle spese di cui al precedente comma 2 lettere da a) a g);
 - p) ulteriori spese non espressamente indicate nell’elenco delle spese ammissibili.

5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.

6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH di cui al precedente comma 2 lettera da a) a g) sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:

a) solo qualora sia prevista la dismissione con sostituzione, in ottica di economia circolare, quanto dismesso deve essere indirizzato:

i. al riuso mediante donazione/cessione a terzi, risultante da dichiarazione del Soggetto beneficiario;

oppure

ii. al corretto recupero/smaltimento nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al D.Lgs. n. 188/2008 (relativo ai rifiuti da Pile e Accumulatori) e al D. Lgs. n. 49/2014 e s.m.i. (relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE), risultante alternativamente dalla presenza di:

a. formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

b. documento di trasporto (DDT), ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. lgs. 49/2014 e s.m.i.;

c. altra documentazione prevista dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, che attesti la tipologia di rifiuto, il luogo di produzione e il luogo di destinazione per il recupero/smaltimento;

b) nel caso di acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i.¹⁰, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.) risulta iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it>);

c) nel caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica, come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i, il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.) risulta iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al presente avviso e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'art. D.4 del presente avviso; qualora fossero accertati inadempimenti, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione di un importo pari allo 0,5% del Contributo erogato.

7. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.c al presente avviso.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al presente avviso, corredata dalla attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento di un Soggetto finanziatore, può essere presentata esclusivamente online sulla

¹⁰ Ai sensi dell'art. 28 comma 5 e dell'Allegato IX del D.Lgs. n. 49/2014, le AEE rientranti nella disciplina devono essere marcate con il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale. Per ulteriori informazioni sul campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014, è possibile consultare la documentazione e le delibere pubblicate al seguente link <https://www.registroaee.it/Delibere>.

piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:30 del **16 settembre 2025**.

Il presente avviso è attuato tramite procedimento valutativo a sportello¹¹ e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5.

Quando le domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 10% delle risorse complessive, come dettagliato nel precedente art. A.5, verrà preclusa la possibilità di presentare ulteriori domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello pubblicando apposito avviso.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, disponibile all'interno della piattaforma Bandi e Servizi alla data di apertura dello sportello.

3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente per i Soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano tramite:

- i. identità digitale SPID;
- ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.

4. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente stesso.

5. Nella domanda, il Soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione della piattaforma Bandi e Servizi, le informazioni generali relative all'impresa ed i principali dati delle emissioni climalteranti e dei consumi indicati nella diagnosi energetica.

6. Al termine della compilazione della domanda su Bandi e Servizi, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:

- a) attestazione da parte di un Soggetto finanziatore dell'avvenuta delibera di Finanziamento, secondo il format di cui all'Allegato D.13.b del presente avviso;
- b) cronoprogramma secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- c) diagnosi energetica finalizzata ad individuare esclusivamente gli interventi o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto del Progetto, redatta secondo le modalità di cui all'art. B.2.a comma 2, in conformità alla norma UNI EN 16247, sottoscritta con firma digitale o elettronica da un Tecnico abilitato come definito all'art. B.2.a comma 4;
- d) ove applicabile¹², moduli antimafia scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia, e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;
- e) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- f) per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
- g) modulo di adeguata verifica ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi, accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso.

7. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato

¹¹ Conformemente all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998.

¹² I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'Agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00.

per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente, i documenti di cui al precedente comma lettere b), c), d) e g) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del Soggetto richiedente.

Qualora la domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui al comma precedente non necessita di sottoscrizione, ad eccezione dei documenti previsti alle lettere d) e g) che dovranno sempre essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

8. Il mancato caricamento elettronico del/i documento/i di cui al precedente comma 6, lettera a), b) e c) costituisce causa di inammissibilità della domanda; la diagnosi energetica di cui al precedente comma 6 lettera c) non sarà oggetto di richiesta di integrazione ai sensi del successivo art. C.3.d, ma solo di eventuali richieste di chiarimenti.

9. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti, il modulo di adesione generato automaticamente da Bandi e Servizi che viene archiviato nel fascicolo di Progetto.

Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e ri-allegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al presente avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

10. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di partecipazione deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n.

642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

11. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si conclude cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

12. La domanda di partecipazione al presente avviso trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'A agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso è svolta dal Soggetto gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo art. C.3.b e una fase di valutazione di cui all'art. C.3.c.

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente avviso si conclude con l'adozione, da parte del Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, dei provvedimenti di concessione dell'A agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a) correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente avviso nonché assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti.

2. Nell'ambito dell'istruttoria formale, anche ai fini di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il Gestore verificherà altresì che i Soggetti richiedenti rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia,

conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.; non sono ammissibili Soggetti richiedenti con classificazione 11, 12 e “unrated” (UN).

Ai Soggetti richiedenti viene attribuita una classe di valutazione, e relativo esito, come di seguito illustrato:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito
1	1	Ammissibile
2	2	
3		
4		
5	3	Ammissibile
6		
7		
8	4	
9		
10		
11	5	Non ammissibile
12		

3. Al Soggetto richiedente è attribuita la classe di valutazione 12 nei casi di:
- i. presenza di insoluti¹³ o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente e soggetti correlati;
 - ii. presenza di esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria in capo al Soggetto richiedente;
 - iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia “Fallimento e similari” in capo al Soggetto richiedente.
4. In caso di esito negativo dell’istruttoria formale, il Soggetto gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo art. C.3.c e quindi all’Agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la domanda è sottoposta alla valutazione di cui al successivo art. C.3.c.

C.3.c Valutazione delle domande

1. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità formale di cui al precedente art. C.3.b, viene effettuata la valutazione delle domande che si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo,

¹³ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 (novanta) giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

viene verificato che il Progetto consenta di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra come di seguito definite) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla Sede operativa nel suo complesso oggetto del Progetto oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto. Il rispetto di tale requisito dovrà essere attestato dai dati riportati nella diagnosi energetica presentata in sede di domanda. Qualora ci sia discordanza tra i valori degli indicatori che emergono dalla diagnosi energetica e quelli inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi in sede di domanda di partecipazione al presente avviso, si terranno in considerazione i valori inseriti nella diagnosi energetica.

Per valutare la riduzione delle emissioni climalteranti, verrà calcolato il seguente indicatore:

$$\frac{GHG_{pre} - GHG_{post}}{GHG_{pre}} * 100\%$$

dove:

- GHG_{pre} = emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette (esprese in kg di CO₂e/anno) emesse dal Soggetto richiedente per l'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure per il/i processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto, rilevati per 12 (dodici) mesi consecutivi antecedenti la data di presentazione della domanda¹⁴;
- GHG_{post} = emissioni di gas ad effetto serra (GHG) dirette e indirette (esprese in kg di CO₂e/anno) che Soggetto richiedente prevede di emettere per l'intera Sede operativa oggetto del Progetto oppure per il/i processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto rilevati nei 12 (dodici) mesi successivi al termine del Progetto.

I gas a effetto serra che dovranno essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni sono: anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF₆) come indicato dalla norma UNI EN ISO 14064-1:2019. Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti, gli effetti derivanti da nuove fonti di energia rinnovabile (ad esempio: impianti fotovoltaici) verranno considerati solo per la quota di autoconsumo.

Il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra dovrà essere svolto relativamente alla Sede operativa nel suo complesso oggetto del Progetto o per uno o più processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto e dovrà considerare le emissioni dirette e le emissioni indirette da energia importata come definito dalla norma UNI EN ISO 14064-1:2019.

Si riportano a titolo di esempio alcune tipologie di emissioni dirette:

- emissioni provenienti da combustione stazionaria (ad esempio riscaldatori, caldaie, turbine a gas, ...);
- emissioni dirette da combustione mobile (ad esempio veicoli a motore, autocarri, carrelli elevatori e simili di proprietà del Soggetto richiedente);
- emissioni derivanti da processi industriali;
- emissioni fuggitive provenienti dal rilascio di GHG.

Ai fini del presente avviso le emissioni indirette includono esclusivamente le emissioni indirette da elettricità importata e consumata nella sede oggetto del Progetto e tutte le altre forme di energia (vapore, riscaldamento, etc.) importate dal Soggetto richiedente attraverso una rete fisica.

In caso di esito negativo di tali verifiche, il Progetto non viene ammesso alla valutazione tecnica e pertanto non viene ammesso all'Agevolazione.

¹⁴ Il primo mese di rilevazione non può essere antecedente a 18 (diciotto) mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.

2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTO-CRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e dell'avviso attuativo di cui all'art. A.1 comma 2 (da 0 a 10 punti – con soglia minima pari a 6 punti)		Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente	0
			Insufficiente	3
			Sufficiente	6
			Buono	8
			Eccellente	10
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 20 punti)	Coerenza dei costi (da 0 a 10 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente	0
			Insufficiente	3
			Sufficiente	6
			Buono	8
			Eccellente	10
		Coerenza dei tempi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente	0
			Insufficiente	3
			Sufficiente	6
			Buono	8
			Eccellente	10
Sostenibilità dell'operazione (da 0 a 70 punti)	Capacità di generare effetti in termini di riduzione dei consumi energetici (da 0 a 45 punti)*		Se = 0%	0
			Se > 0% e < 1%	10
			Se > = 1% e < 2%	20
			Se > = 2% e < 3%	30
			Se > = 3% e < 5%	40
			Se > = 5%	45
	Capacità di recupero di energia e/o di cattura dei gas serra dai cicli produttivi (da 0 a 5 punti)		Il Progetto NON prevede aumento della capacità di recupero di energia e/o di cattura dei gas serra dai cicli produttivi	0
			Il Progetto prevede aumento della capacità di recupero di energia e/o di cattura dei gas serra dai cicli produttivi	5

	Integrazione di impianti FER (potenza installata) e capacità di accumulo per migliorare il livello di autoconsumo e autosufficienza energetica (da 0 a 20 punti)	Integrazione di impianti FER (potenza installata) (da 0 a 10 punti)	Il Progetto NON prevede spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 che determinano un aumento della potenza installata di impianti FER per l'autoconsumo	0
			Il Progetto prevede spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 che determinano un aumento della potenza installata di impianti FER per l'autoconsumo	10
		Capacità di accumulo per migliorare il livello di autoconsumo e autosufficienza energetica (da 0 a 10 punti)	Il Progetto NON prevede spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 che determinano un aumento di capacità di accumulo per migliorare il livello di autoconsumo e autosufficienza energetica	0
			Il Progetto prevede spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 che determinano un aumento di capacità di accumulo per migliorare il livello di autoconsumo e autosufficienza energetica	10
Punteggio totale assegnabile al netto delle premialità				100
Premialità	Presenza di azioni legate al recupero dei materiali e alla riduzione della produzione di rifiuti		Premialità non richiesta o con contenuti non coerenti con l'ottimizzazione e/o riduzione dell'uso di risorse o per la riduzione di rifiuti e l'utilizzo di materie recuperate	0
			Le informazioni sono coerenti con l'ottimizzazione e/o riduzione dell'uso di risorse ovvero, in alternativa , con la riduzione di rifiuti e l'utilizzo di materie recuperate	2
			Le informazioni sono coerenti con l'ottimizzazione e/o riduzione dell'uso di risorse e anche con la riduzione di rifiuti e l'utilizzo di materie recuperate	4

*Capacità di generare effetti in termini di riduzione dei consumi energetici

La capacità del Progetto di generare effetti in termini di riduzione dei consumi energetici viene valutata, relativamente alla Sede operativa nel suo complesso oggetto del Progetto o per uno o più processi produttivi, sulla base dei dati indicati nella diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione, attraverso il seguente indicatore, calcolato mediante la formula:

$$\frac{E_{consumata_pre} - E_{consumata_post}}{E_{consumata_pre}} * 100\%$$

dove:

- $E_{consumata_pre}$ = energia primaria consumata dal Soggetto richiedente rilevati per 12 (dodici) mesi consecutivi antecedenti la data di presentazione della domanda¹⁵

¹⁵ Cfr. nota precedente.

- $E_{consumata_post}$ = energia primaria che il Soggetto richiedente prevede di consumare rilevati nei 12 (dodici) mesi successivi al termine del Progetto

Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici non verranno considerate operazioni che non determinino una effettiva e misurabile riduzione dell'energia primaria consumata indipendentemente dalla fonte di energia utilizzata (ad esempio non è considerata ai fini della riduzione dei consumi energetici la sostituzione della fonte di energia da acquisto in rete a produzione da fonti rinnovabili o la sostituzione del contratto di fornitura di energia con contratti con energia proveniente da fonti rinnovabili).

I valori potranno essere espressi nelle unità di misura ritenute più idonee (esempio: kwh, TEP, GJ) con fattori di conversione SIRENA 20¹⁶.

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti al netto della premialità. Per essere ammessi all'Agevolazione, i Progetti dovranno conseguire contemporaneamente:

- i. un punteggio sufficiente (pari almeno alla soglia minima prevista di 6 punti) sul criterio di valutazione "Qualità progettuale in termini di coerenza degli obiettivi del Progetto con gli obiettivi del Programma FESR e dell'avviso attuativo di cui all'art. A.1 comma 2";
- ii. un punteggio minimo complessivo nella valutazione, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti.

4. Nell'ambito della valutazione delle domande verrà effettuata la verifica, pena la non ammissione, della coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a e rispetto alle spese ammissibili di cui all'art. B.3. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Gestore propone al Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, nell'ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell'investimento ammissibile.

5. Al termine della valutazione tecnica delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della istruttoria formale e della valutazione tecnica delle domande, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.). La diagnosi energetica di cui al precedente art. C.1 comma 6, lettera c) non sarà oggetto di richiesta di integrazione ma solo di eventuali richieste di chiarimenti.

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso in cui la documentazione integrativa sia richiesta a pena di inammissibilità, la mancata risposta del Soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al presente avviso.

¹⁶ Regione Lombardia ha pubblicato il decreto n. 6370 del 3 maggio 2023 e s.m.i. contenente la tabella con i fattori di conversione. Per il fattore di emissione dell'energia elettrica che varia sia con l'anno di riferimento sia con il sistema produttivo, è possibile utilizzare, ad esempio, il fattore emissivo per l'Italia al 2022 (ovvero 293.1 g CO₂/kWh) tabulato da ISPRA nel Rapporto "Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries Edition 2024:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/efficiency-and-decarbonization-indicators-in-italy-and-in-the-biggest-european-countries-edition-2024>

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Agevolazione concedibile del Soggetto gestore (in tema di regolarità contributiva¹⁷, verifiche antimafia¹⁸ e rispetto del requisito del possesso della Sede operativa così come previsto all'art. A.3), approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ad Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa all'avviso della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>.

2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in domanda, il decreto di concessione e la lettera di Garanzia, specificando l'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.

3. In caso di superamento del massimale concedibile sulla base del regime di aiuto applicato, il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, prima di assumere il provvedimento di concessione, propone al Soggetto beneficiario, la riduzione del Contributo nei limiti consentiti dal suddetto regime.

C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla Data di notifica della comunicazione di cui all'art. C.3.e comma 2, il Soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere con il Soggetto finanziatore il Contratto di Finanziamento.

2. Qualora il termine di cui al precedente comma non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dal Contributo e dal beneficio della Garanzia.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento assistito da Garanzia sarà erogato dal Soggetto finanziatore al Soggetto beneficiario secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70% del Finanziamento complessivo sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori;
- b) il saldo, a conclusione del Progetto, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al successivo art. C.4.b.

¹⁷ Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015).

¹⁸ Le verifiche vengono effettuate attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; l'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la non ammissibilità della domanda.

2. Il Contributo viene erogato dal Soggetto gestore in un'unica soluzione a saldo, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dall'erogazione del saldo del Finanziamento da parte del Soggetto finanziatore.

3. Il Gestore effettua l'erogazione del Contributo previa verifica:

- a) della documentazione di cui al successivo art. C.4.b comma 2, anche in conformità al Si.Ge.Co. vigente;
- b) che il Soggetto beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf");
- c) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
- d) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia.

L'erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento avviene a seguito dell'eventuale rideterminazione dell'Agevolazione da parte del Soggetto gestore ai sensi del successivo art. C.4.c.

4. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

5. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00 (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL della Garanzia), il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento deve essere presentata dai Soggetti beneficiari esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.

2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

- a) una diagnosi energetica in cui sono dettagliati gli interventi e/o le soluzioni impiantistiche effettivamente realizzate, avente le caratteristiche di cui all'art. B.2.a comma 2, sottoscritta da un Tecnico abilitato con firma digitale o elettronica come definito all'art. B.2.a comma 4; in particolare, la diagnosi energetica deve riportare in modo chiaro ed evidente le emissioni di gas ad effetto serra dirette e indirette (esprese in kg di CO₂e/anno) che il Soggetto beneficiario prevede di emettere nei 12 (dodici) mesi successivi al termine del Progetto, che attestino la riduzione delle emissioni climalteranti del 30% rispetto alle emissioni ex ante dichiarate nella domanda oggetto di concessione secondo quanto previsto all'art. B.2.a comma 1 lettera b) e calcolati con le modalità di cui all'art. C.3.c comma 1;
- b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 e all'Allegato D.13.c; in particolare dovranno essere allegati copia dei

- giustificativi di spesa, contenenti la chiara identificazione dell'oggetto, e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c;
 - d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, moduli antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - e) la dichiarazione di conformità ai requisiti DNSH redatta secondo il format disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi.
3. Qualora la compilazione della richiesta di erogazione sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente, i documenti di cui al precedente comma lettere a), d) ed e) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del Soggetto beneficiario.
- Qualora la richiesta sia compilata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui al comma precedente non necessita di sottoscrizione, ad eccezione dei documenti previsti alla lettera d) che dovranno sempre essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.
4. Qualora la compilazione della richiesta di erogazione sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 2, il Soggetto beneficiario deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti, la richiesta di erogazione generata automaticamente da Bandi e Servizi che viene archiviata nel fascicolo di Progetto.
- Qualora la compilazione della richiesta di erogazione sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 2, il Soggetto beneficiario deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, la richiesta di erogazione generata automaticamente dal sistema, e ri-allegarla su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto beneficiario.
5. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 18 mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione, salvo proroga di cui all'art. B.2.b comma 2, pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.
6. Il Soggetto gestore completerà la verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al precedente comma 2 entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione.
7. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei

termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti; le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati, non verranno prese in considerazione.

8. Le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non potranno essere inferiori al 60% del costo totale del Progetto ammesso, a pena di decadenza dall'Agevolazione concessa. In ogni caso deve essere garantita la riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti, pena la decadenza dalla concessione dell'Agevolazione. Nella diagnosi energetica allegata alla richiesta di erogazione dovrà essere data evidenza delle variazioni intervenute rispetto alla diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione. La spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a comma 1 lettera c).

9. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.c al presente avviso.

C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Le variazioni delle spese di Progetto non sono soggette ad approvazione e, pertanto, non devono essere comunicate; le stesse saranno oggetto di valutazione in fase di rendicontazione secondo quanto indicato di seguito, fermo restando che le spese di cui all'art. B.3 comma 2 lettere da c) a g) sono ammesse solo in combinazione con le voci di spesa di cui alla lettera a) e/o b).

Eventuali variazioni in aumento delle spese di Progetto rispetto alle spese ammesse non comportano in nessun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Si precisa inoltre che:

- a. variazioni in aumento delle voci di spesa rispetto a quelle ammesse nell'ambito di uno specifico regime di aiuto (Regolamento GBER o Regolamento de minimis) non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare della corrispondente quota di Agevolazione concessa;
- b. variazioni in diminuzione delle voci di spesa rispetto a quelle ammesse nell'ambito di uno specifico regime di aiuto (Regolamento GBER o Regolamento de minimis) comporteranno una ridetermina in diminuzione della corrispondente quota di Agevolazione concessa;
- c. sono consentite compensazioni tra le voci di spesa dalla lettera a) alla lettera e) di cui all'art. B.3 comma 2, che rientrano nell'ambito del regime di aiuto di cui al Regolamento GBER, senza aumento del valore dell'Agevolazione concessa a valere su tale regime; sono altresì consentite le variazioni tra le voci di spesa dalla lettera f) alla lettera h) di cui all'art. B.3 comma 2, che rientrano nel regime de minimis, senza aumento del valore dell'Agevolazione concessa a valere su tale regime; non sono consentite compensazioni tra le spese ammesse nel regime di aiuto di cui al Regolamento GBER e le spese ammesse in regime de minimis e viceversa;
- d. non è possibile imputare spese su voci di cui all'art. B.3 comma 2 non ammesse in sede di concessione dell'Agevolazione.

3. Qualora, anche per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. B.3 e dei criteri di cui all'Allegato D.13.c, la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione medesima in coerenza con quanto disposto ai precedenti art. B.1.b e art. C.4.b comma 8.

4. A seguito della verifica della rendicontazione, ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono comunque obbligati a:

- a) procedere alla stipula del Contratto di Finanziamento entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla Data di notifica del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, fatto salvo quanto disposto all'art. C.3.f;
- b) procedere all'invio della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento entro 18 (diciotto) mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. C.4.b comma 5, salvo eventuale proroga;
- c) conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante, relativamente alla specifica sede nel suo complesso oggetto del Progetto, come indicato all'art. B.2.a comma 1 lettera b);
- d) realizzare il Progetto per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, nella Sede operativa lombarda dichiarata ai sensi dell'art. A.3 comma 1 lettera b);
- e) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del Contributo, la documentazione di spesa;
- f) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione nei 5 (cinque) anni successivi alla concessione dell'Agevolazione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso di cui all'art. B.2.b, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998;
- g) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;
- i) essere in regola con la normativa in materia antimafia vigente;
- j) rispettare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato come richiamata al precedente art. B.1.c.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione nei termini e condizioni indicati al successivo art. D.3:
 - i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario all'Agevolazione;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;

- c) comunicare tempestivamente a Regione Lombardia il rimborso anticipato volontario di un Finanziamento.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46,47, 50 e Allegato IX.
2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://www.fesr.regione.lombardia.it/comunicazione>. Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del Progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione di cui al precedente art. C.4.b.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in assenza di eventuali azioni correttive, comporta una decurtazione pari al 3% dell'importo da erogare a titolo di contributo a seguito della verifica della rendicontazione secondo quanto previsto all'art. C.4.b.; nel caso il mancato rispetto fosse accertato durante i controlli di cui all'art. D.4, l'importo pari al 3% del contributo erogato sarà recuperato secondo quanto previsto all'art. D.2.d".

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione, il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi e Servizi o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.

3. I soggetti che ritirano la domanda o rinunciano all'Agevolazione prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lettere c), d), h) e i));
- b) mancata approvazione da parte del Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione di una variazione societaria intervenuta, come dettagliato al successivo art. D.3;
- c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente art. D.2.a;
- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda;
- e) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento.

2. Il Soggetto gestore emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lettere c), d), g), h) e i);
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti del presente articolo:

- a) per la quota di Agevolazione relativa al Contributo, qualora già erogata, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale legale vigente al momento del provvedimento di decadenza, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del Contributo fino alla data del provvedimento di decadenza;
- b) per la quota di Agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia una quota parte dell'ammontare dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Soggetto beneficiario medesimo in sede di concessione della Garanzia, proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del Finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore dei Soggetti finanziatori secondo quanto previsto al precedente art. B.1.b.

4. In caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento, avvenuto prima della presentazione della rinuncia o entro 30 giorni dalla presentazione della stessa ai sensi del precedente art. D.2.a comma 2, non si applica la restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia.

D.2.c Risoluzione del Contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto dal Soggetto finanziatore in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente art. D.2.b.

2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, sono disciplinati dal relativo Contratto di Finanziamento.

D.2.d Recupero delle somme erogate

1. In caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, anche a seguito dei controlli di cui all'art. D.4, Regione Lombardia adoterà le opportune azioni di recupero/compensazione dell'Agevolazione indebitamente percepita.

In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i..

2. Gli importi dovuti sono incrementati degli interessi legali come previsto all'art. D.2.b comma 3.

3. Ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, di cui al precedente art. D.2.b, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio di tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario deve presentare tramite la piattaforma Bandi e Servizi eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti al Soggetto beneficiario e/o richieste di proroga.

2. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie) intervenute a seguito della concessione dell'Agevolazione; variazioni societarie intervenute tra la data di presentazione della domanda e la concessione della stessa, comportano la non ammissione della domanda.

3. Le modifiche anagrafiche di cui al precedente comma lettera a) (ad es. modifica denominazione, natura giuridica, informazioni di contatto, sede legale, coordinate bancarie, rappresentante legale) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

4. Le variazioni societarie di cui al precedente comma 2 lettera b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate attraverso la piattaforma Bandi e Servizi al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del Contributo, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario); non è consentita la modifica della Sede operativa di realizzazione del Progetto.

A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e *ab origine* subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. Le richieste di proroga fino a un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi rispetto ai 18 (diciotto) mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, devono essere presentate al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 18 (diciotto) mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, recepito il parere del Soggetto finanziatore. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 (sessanta) giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

7. Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione e rendicontazione del Progetto superino il termine dei 18 (diciotto) mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore è il seguente:

- la diminuzione del quantitativo stimato di emissioni di gas a effetto serra.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del presente avviso, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Responsabile pro tempore dell'Ufficio "Stipula ed Erogazioni" di Finlombarda.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente avviso.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>.
2. Qualsiasi informazione relativa all'avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- impresaefficiente@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
 - rendicontazioni_impresaefficiente@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
 - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
4. Per rendere più agevole la partecipazione all'avviso, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Investimenti – Linea Impresa Efficiente
DI COSA SI TRATTA	Agevolare l'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico delle imprese attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento e/o rinnovo degli impianti produttivi (eventualmente combinati con il ricorso ad energie rinnovabili) finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti. I Progetti devono comportare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con Sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione che rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. e, ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30

	dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 43.232.662,12
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'Agevolazione si compone di: a) una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento; b) un Contributo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le Agevolazioni saranno concesse: ➤ nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, ed in particolare degli articoli: - 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici" paragrafo 8; - 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8; ➤ nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di invio al protocollo e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e successivamente di un'istruttoria tecnica.
DATA APERTURA	h.10:30 del 16 settembre 2025
DATA CHIUSURA	Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello.
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione, corredata dalla delibera di Finanziamento di un Soggetto finanziatore, deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it . Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi e Servizi.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

	Qualsiasi informazione relativa all'avviso e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: - impresaefficiente@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione; - rendicontazioni_impresaefficiente@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.
--	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi all'avviso è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, dell'avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento competente:

- per la fase relativa alle attività di selezione e concessione: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico – Piazza Città di Lombardia n. 1 20124 Milano, indirizzo pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
- per la fase di verifica documentale e di liquidazione della spesa:
 - via posta all'indirizzo: Finlombarda S.p.A.- Piazza Gae Aulenti, 1 Torre B - 20124 Milano, c.a. Unità Organizzativa competente;
 - via fax al numero: +39.02.607.444.25, c.a. Unità Organizzativa competente;
 - tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: accessocivico@pec.finlombarda.it.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente avviso.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Agevolazione": l'agevolazione è composta da una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e un Contributo;
- b) "Bandi e Servizi" o "Sistema Informativo": la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente avviso, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

- c) "Contratto di Finanziamento": si intende il contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;
- d) "Contributo": la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo in conto capitale a fondo perduto sull'investimento, determinato nei limiti dei parametri di cui all'art. B.1.b dell'Avviso; i Contributi sono a valere sulla quota di importo pari a euro 20.004.356,82, di cui alla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 – 2024" art. 4 comma 5, ed incrementato con D.G.R. n.7595/2022, presso il Soggetto gestore, con le risorse del PR FESR 2021-2027;
- e) "Data di notifica": si intende la data della ricevuta di avvenuta consegna nella casella pec che il Soggetto beneficiario ha indicato in fase di presentazione della domanda;
- f) "DNSH": acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR FESR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 medesimo;
- g) "Equivalente sovvenzione lordo" o "ESL": l'ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario (utilizzando il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea vigente alla data di concessione dell'Agevolazione);
- h) "Finanziamento": si intende il finanziamento concesso dai Soggetti finanziatori a valere sulle proprie risorse;
- i) "Finlombarda" o "Soggetto gestore" o "Gestore": Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di Finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- j) "Fondo di Garanzia": si intende la quota di importo pari a euro 8.228.305,30, a valere sulla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 – 2024" art. 4 comma 5, ed incrementato con D.G.R. n.7595/2022, presso il Soggetto gestore, con le risorse del PR FESR 2021-2027, finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte dei Finanziamenti sul presente avviso;
- k) "Garanzia": la garanzia resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari dei Finanziamenti;
- l) "Impresa in difficoltà": l'impresa che, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- m) "PMI": le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- n) "Processo produttivo": insieme di attività svolte da un'impresa richiedente/beneficiaria lungo la catena del valore che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi e l'utilizzo delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);

- o) “Progetto”: il progetto di efficientamento energetico di cui all’art. B.2.a, per il quale si richiede l’Agevolazione;
 - p) “Scheda Tecnica di Misura”: la scheda tecnica che il Soggetto finanziatore ha approvato per avviare l’operatività della specifica misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente” nell’ambito della Convenzione quadro per l’attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali (D.G.R. n. XII/4452 del 26 maggio 2025);
 - q) “Sede operativa”: l’unità locale (eventualmente coincidente con la sede legale), ubicata in Lombardia, in cui la PMI svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all’art. B.2 del presente avviso; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente avviso;
 - r) “Soggetto beneficiario”: si intende il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere del presente avviso, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un Progetto di efficientamento energetico, viene ammessa all’Agevolazione medesima;
 - s) “Soggetto finanziatore”: si intendono gli intermediari convenzionati che concedono i Finanziamenti, quali: i) le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all’art. 106 o di cui all’112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda Tecnica di Misura. L’elenco dei Soggetti finanziatori è disponibile sul sito di Regione Lombardia ed è aggiornato in funzione delle adesioni;
 - t) “Soggetto richiedente”: si intende il soggetto che presenta domanda di partecipazione a valere sul presente avviso;
 - u) “Spesa effettivamente sostenuta”: si intende la spesa riferita al Progetto di efficientamento energetico sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, a favore del fornitore che ha emesso la fattura con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell’operazione.
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente avviso il significato loro attribuito nelle precedenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	Apertura: ore 10:30 del 16 settembre 2025 Chiusura: esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di	Entro 120 giorni solari dalla data di presentazione della domanda di partecipazione	

concessione o non concessione)		
Durata dei Progetti	Entro 18 mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, salvo proroga sino a 3 mesi	
Stipula dei Contratti di Finanziamento	Entro 45 giorni dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'Agevolazione	
Erogazione anticipo Finanziamento	Successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento	
Presentazione della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento	Entro 18 mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, salvo proroga sino a 3 mesi	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione	Entro 60 giorni dall'acquisizione completa di tutta la documentazione	
Erogazione del Finanziamento da parte del Soggetto finanziatore	Entro 45 giorni dal completamento della verifica della documentazione di rendicontazione da parte del Soggetto gestore	
Erogazione del Contributo	Entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del Finanziamento da parte del Soggetto finanziatore	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
AVVISO DELLA MISURA “INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di trattare la richiesta di Agevolazione	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, - dell'art. 2-ter del Codice Privacy, - dell'art. 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”. - Direttiva(UE)2023/2775 emanata dalla Commissione Europea il 17 ottobre 2023	Dati comuni anagrafici: nome, cognome, C.F., indirizzo di residenza

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: INPS; INAIL

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dalla concessione dell'agevolazione.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Milano, 17.06.2025

ALLEGATO D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria**Soggetto finanziatore/Filiale****Data**

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Sviluppo Economico
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

e p.c. Spett.le Impresa

Oggetto: Attestazione di delibera di Finanziamento ai sensi della misura “Investimenti – Linea Impresa Efficiente”

In relazione alla richiesta di Finanziamento presentata dalla società (di seguito per brevità l’**Impresa**), Codice Fiscale/Partita IVA , siamo lieti di informarVi che i Nostri competenti organi, sulla base della documentazione a disposizione, hanno deliberato, relativamente ad un **Investimento ammissibile** complessivo dichiarato dall’Impresa di massimo euro , un Finanziamento con le seguenti caratteristiche:

1. Importo

Importo Finanziamento deliberato fino ad un massimo di euro¹⁹:

Data delibera:

2. Durata

Durata del finanziamento pari a:

- ☐ 6 semestri (3 anni)
- ☐ 7 semestri (3,5 anni)
- ☐ 8 semestri (4 anni)
- ☐ 9 semestri (4,5 anni)
- ☐ 10 semestri (5 anni)
- ☐ 11 semestri (5,5 anni)
- ☐ 12 semestri (6 anni)

¹⁹ L'importo è almeno pari all'85% dell'Investimento ammissibile complessivo.

di cui **preammortamento** ordinario pari a:²⁰

- ☐ 2 semestri (1 anno)
☐ 3 semestri (1,5 anni)
☐ 4 semestri (2 anni)

3. Tasso

Tasso variabile – parametro di riferimento: _____

o, in alternativa

Tasso fisso – parametro di riferimento: _____

Spread applicato: _____ %

4. Garanzie

Il Finanziamento sarà garantito dalla Garanzia regionale secondo quanto previsto dall'Avviso della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente".

(Eventuali) ulteriori garanzie sul Finanziamento:

5. Anticipo

Percentuale di anticipo ammessa (20% - 50% - 70%): _____ %

6. Eventuali note / specificazioni / osservazioni

La delibera assunta è condizionata alla concessione della Garanzia da parte di Regione Lombardia secondo le modalità di cui all'Avviso della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente".

L'importo effettivo del Finanziamento sarà determinato in modo residuale rispetto all'importo del Contributo concesso da Regione Lombardia, in modo tale che la somma del Finanziamento e del Contributo coprano fino all'intero ammontare dell'investimento: il Finanziamento erogato a valere su risorse del Soggetto Finanziatore potrà pertanto essere inferiore a quello deliberato.

Per il perfezionamento definitivo dell'operazione, restiamo in attesa del decreto di Concessione e della lettera di Garanzia.

Timbro e firma

In caso di necessità contattare il referente per la delibera:

Nome e Cognome: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Pec: _____

²⁰ Qualora non sia riportato il periodo di preammortamento o sia indicata una durata inferiore a un anno, l'A agevolazione sarà concessa considerando un periodo di preammortamento minimo ammissibile pari a 2 semestri (1 anno) come previsto all'art. B.1.b comma 12 dell'avviso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI DELIBERA BANCARIA

Il Soggetto finanziatore, ai sensi dell'Avviso della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" e secondo quanto previsto dalla relativa Scheda Tecnica di Misura, dovrà compilare i campi riportati nello "Schema di attestazione di delibera bancaria" e relativi al Finanziamento, tenendo conto che:

- i. il Contributo riconosciuto alle imprese è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il Finanziamento assistito da Garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal Contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile;
- ii. la quota di Contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento rispetto a quanto deliberato dal Soggetto finanziatore;
- iii. l'importo del Finanziamento richiesto in fase di presentazione della domanda di partecipazione da parte del Soggetto richiedente non potrà essere superiore all'importo del Finanziamento indicato dal Soggetto finanziatore nel presente "Schema di attestazione di delibera bancaria".

Per quanto attiene la compilazione del campo "Investimento ammissibile complessivo dichiarato dall'Impresa", l'importo indicato deve essere coerente con quanto previsto dall'Avviso della misura "Investimenti – Linea Impresa Efficiente" in merito alle spese ammissibili di cui all'art. B.3 relative al Progetto avente le caratteristiche di cui all'art. B.2, che l'Impresa presenterà nella domanda di partecipazione al presente avviso secondo le modalità previste all'art. C.1:

- i. **l'ammontare minimo dell'investimento è pari a euro 100.000,00 e il massimo importo agevolabile è pari a euro 5.000.000;**
- ii. **l'ammontare massimo del Finanziamento è pari a euro 4.250.000.**

Per quanto attiene la compilazione del campo "Importo Finanziamento deliberato", il Soggetto finanziatore dovrà inserire un valore del Finanziamento deliberato pari al 85% dell'ammontare dell'investimento ammissibile complessivo (pari al massimo Finanziamento nel caso in cui il regime di aiuto applicato determini il valore più basso di Contributo).

In ogni caso, Regione Lombardia al momento della concessione dell'Agevolazione, comunicherà all'Impresa e al Soggetto finanziatore il Contributo concesso e il valore del Finanziamento ammesso a Garanzia che non potrà essere superiore a quanto deliberato dal Soggetto finanziatore.

ALLEGATO D.13.c – Criteri per la rendicontazione delle spese**A. Criteri generali per la rendicontazione delle spese**

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del presente avviso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 del presente avviso;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto di riduzione delle emissioni climalteranti conseguita ed indicata nella diagnosi energetica;
- c. essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro e non oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione del Progetto ai sensi dell'art. B.2.b dell'avviso (tenendo conto di eventuali proroghe concesse) e comunque entro la data di trasmissione della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento di cui all'art. C.4.b;
- d. essere chiaramente imputate al Soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario);
- e. essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la Sede operativa di realizzazione del Progetto, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto di efficientamento energetico, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi dopo la data di presentazione della domanda; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione rilevata dall'estratto conto; una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati; il Soggetto beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);

- ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario;

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene.
- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede operativa in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2.a dell'avviso e oggetto di diagnosi energetica, nella quale il Soggetto richiedente svolge l'attività produttiva;
- k. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione, per un importo non inferiore al 60% del costo totale del Progetto ammesso, a pena di decadenza dall'A agevolazione concessa; in ogni caso deve essere assicurata una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica Sede operativa oggetto del Progetto (o comunque nel caso di sede composta da più unità immobiliari, delle unità immobiliari oggetto del Progetto) oppure al/ai processi produttivi svolti in tale sede ed interessati dal Progetto; la spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a comma 1 lettera c);
- l. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;
- m. in caso di spese riferite all'acquisto e installazione di caldaie a biomassa (art. B.3, comma 2, lettera e), essere accompagnate in sede di rendicontazione dalla relativa certificazione ambientale (D.M. n. 186/2017);
- n. essere contabilizzate dal Soggetto beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- o. non rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 comma 4 dell'avviso;
- p. in caso di spese d'installazione e/o di trasporto, essere ricomprese nella fattura di acquisto.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del Contributo; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la Sede operativa del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo nel caso di fatture emesse da soggetti esteri o comunque relative a operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI).

In applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 13/2023 e s.m.i. le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP). Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato (individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Il Soggetto beneficiario, pertanto, deve comunicare al fornitore il CUP associato al proprio Progetto da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento, unitamente alla dicitura **"Spesa sostenuta a valere sull'Avviso della misura Investimenti – Linea Impresa Efficiente – CUP n. E48B22002220009"**.

Qualora ciò non fosse possibile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno predisposto una nuova procedura non fiscale per consentire l'integrazione del CUP nelle fatture elettroniche già emesse e transitate dallo SDI. Tale procedura è stata resa operativa con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025, e con il successivo rilascio, dal 27 gennaio 2026, del servizio web di integrazione del CUP nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui si fornisce il link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>.

Il servizio consente, nei limiti previsti dalla medesima Agenzia, di integrare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023. L'integrazione ha natura esclusivamente informativa e non produce effetti fiscali.

Si chiede, pertanto, al soggetto beneficiario di verificare, prima di presentare la rendicontazione delle spese di cui all'articolo C.4.b dell'Avviso, tutti i giustificativi di spesa e di integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al soggetto beneficiario, che può anche apporre più di un CUP qualora la spesa fosse oggetto di più agevolazioni.

In assenza di tale regolarizzazione, la spesa non potrà essere considerata ammissibile.

Devono essere allegati alla rendicontazione presentata di cui all'articolo C.4.b del bando i documenti protocollati che riassumono, alla data di elaborazione della richiesta sul servizio dell'Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni di integrazione, modifica e cancellazione dei codici CUP associati alla fattura o alle sue linee, successivamente alla sua emissione. Tale documento, come da guida, è richiedibile attraverso il bottone "Richiedi elenco CUP inseriti/cancellati", presente nel servizio.

Per fatture che non rientrano nell'ambito del servizio dell'Agenzia delle Entrate (es. antecedenti al 1° giugno 2023 o non emesse via SDI), resta ferma la possibilità, già prevista nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 1 dell'8 gennaio 2025, di motivare l'impossibilità di apposizione del CUP attraverso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione delle spese), purché tale impossibilità sia adeguatamente documentata e non imputabile al Soggetto beneficiario.

I Soggetti beneficiari sono tenuti inoltre a conservare tutta la documentazione utilizzata dal Tecnico ai fini della predisposizione della diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione ed alla richiesta di erogazione; il Tecnico deve mettere a disposizione del Soggetto beneficiario tale documentazione che potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di effettuare verifiche e controlli sul Progetto.

B) Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'art. B.3

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lettera da a) a g) dell'art. B.3 comma 2

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano beni consegnati, installati e funzionanti presso la Sede operativa lombarda in cui viene realizzato il Progetto.

Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH di cui all'art. B.3 comma 2 lettere da a) a g), sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dal Soggetto beneficiario.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda così come richiamato all'art. B.3 comma 3 lettera d) dell'avviso.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. copie dei giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato xml, se il fornitore è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica, o nel solo caso in cui il fornitore non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica in base alla normativa vigente, fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto;
- vi. documentazione attestante la conformità al principio DNSH e al Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica come di seguito specificato:
 - a) in caso di dismissione con sostituzione,
 1. se la destinazione al riuso avviene mediante donazione a terzi, dichiarazione di donazione di quanto dismesso sottoscritta dal Soggetto beneficiario;
 2. se la destinazione al riuso avviene mediante cessione a terzi, fattura di vendita di quanto dismesso;
 3. se la dismissione avviene mediante avvio a corretto recupero/smaltimento nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, alternativamente:
 - formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - documento di trasporto (DDT), ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i.;
 - altra documentazione prevista dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, che attesti la tipologia di rifiuto, il luogo di produzione e il luogo di destinazione per il recupero/smaltimento;
 - b) in caso di acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.:
 1. fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di AEE (tipologia di prodotto, modello e ragione sociale produttore);
 2. materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "RAEE" (bidone con croce sopra e una riga sotto); tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di prodotto risulti inaccessibile a seguito dell'installazione.La conformità potrà altresì essere attestata da altra documentazione che consenta di verificare l'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di AEE.
 - c) in caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica:

1. fattura contenente le informazioni ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (tipologia di prodotto, modello e ragione sociale produttore);
2. materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "Batterie" (bidone con croce sopra); tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di prodotto risulti inaccessibile a seguito dell'installazione.

La conformità potrà altresì essere attestata da altra documentazione che consenta di verificare l'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori.

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lettera h) dell'art. B.3 comma 2

Sono considerate ammissibili le spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione del Progetto (per esempio, per progettazione, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche) per un importo massimo pari al 10% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g).

Tali spese sono ammesse ad Agevolazione nell'ambito del Regolamento de minimis.

Le spese rendicontabili corrispondono ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa nel limite del 10% delle spese sostenute relativamente alle voci di spesa di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. B.3 comma 2 dell'avviso e richiamate nel precedente paragrafo B.1.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, etc...) inerente una consulenza per la realizzazione di lavori preparatori quali la progettazione, le relazioni tecniche specialistiche, la diagnosi energetica relativa al Progetto presentato e ammesso all'Agevolazione, può essere perfezionato antecedentemente la data di presentazione della domanda di partecipazione a partire dal 26 maggio 2025 purché la corrispondente spesa sia effettivamente sostenuta ai sensi dell'art. D.11 dell'avviso a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione.

Per tutte le altre spese di consulenza non funzionali a lavori preparatori, l'impegno giuridicamente vincolante (contratto, lettera di incarico, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione.

Le spese di consulenza non devono essere continuative o periodiche e devono esulare dai costi di esercizio ordinari del Soggetto beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di consulenza sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;

- ii. copie dei giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato xml, se il fornitore è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica, o nel solo caso in cui il fornitore non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica in base alla normativa vigente, fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività di consulenza inerenti il Progetto, descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge;
- ii. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, etc...);
- iii. fattura, nota o altra documentazione di spesa del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al contratto/Progetto;
- iv. documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- v. attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto);
- vi. documentazione utilizzata dal Tecnico ai fini della predisposizione della diagnosi energetica allegata alla domanda di partecipazione ed alla richiesta di erogazione.

ALLEGATO D.13.d – Requisiti per le caldaie a biomassa

Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all'acquisto e installazione di caldaie alimentate a biomassa, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- nei Comuni sopra i 300 m s.l.m. sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali 4 e 5 stelle del D.M. n. 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali ai 20 mg/Nm³;
- nei Comuni sotto i 300 m s.l.m. sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale 5 stelle ex D.M. n. 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali a 15 mg/Nm³.

L'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro, disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/156224>.

Nei soli casi di sostituzione di impianti non alimentati a combustibili solidi, sono incentivati esclusivamente i generatori a biomassa EN 303-5 che posseggono i seguenti requisiti tecnico-ambientali:

- classificazione 5 stelle ex D.M. n. 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm³ rif. al 13% di O₂) e COT (≤ 2 mg/Nm³ rif. al 13% O₂);
- alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.

Documentazione e requisiti per verificare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto a biomassa:

- certificazione ambientale (D.M. n. 186/2017), fornita dal produttore per lo specifico impianto installato;
- dichiarazione targa attribuita all'impianto dall'installatore e registrata nel Catasto regionale (CURIT).